

STATUTO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Art 1 - Costituzione

A norma del can. 536 del CIC e del Decreto dell'Ordinario diocesano del 21 settembre 1994, sentito il Consiglio Presbiterale, in ogni parrocchia dell'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni viene costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), regolato dal diritto e dal presente statuto, riveduto e approvato con Decreto dell'Ordinario diocesano del 1 maggio 2002.

Art 2 - Natura

§1. Il CPP, in ascolto del Signore che guida la sua Chiesa e attento ai segni dei tempi, si pone nella comunità parrocchiale. come segno e strumento di comunione tra i membri del popolo di Dio.

§2. Esso ha carattere rappresentativo, gode del solo voto consultivo – da tenere tuttavia nella dovuta considerazione – ed offre il suo servizio, valorizzando i carismi e i ministeri che lo Spirito affida ad ognuno per il bene di tutti.

Art. 3 - Compiti

In comunione con il parroco e, suo tramite, con il Vescovo e il presbiterio diocesano, il CPP promuove, coordina, sostiene, verifica tutta l'attività pastorale della parrocchia, consentendo alle sue varie componenti la partecipazione responsabile e attiva all'unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l'uomo nella carità.

Art. 4 - Composizione

§1. Il CPP è formato da membri di diritto, membri eletti e membri nominati dal Parroco.

§2. I membri di diritto sono: il parroco; i sacerdoti e i diaconi permanenti in servizio pastorale in parrocchia; un rappresentante (autonomamente designato e notificato al parroco) di ciascuna famiglia religiosa maschile e femminile, il responsabile di ciascun ambito pastorale (catechesi – liturgia – carità), la coppia responsabile della pastorale familiare, il presidente dell'A.C.I., un rappresentante di ciascuna aggregazione laicale, un membro del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

§3. Sono membri eletti quei laici della comunità "che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà", ritenuti "idonei a prestare aiuto al parroco come esperti consiglieri" (can. 228, § 2), disponibili all'impegno apostolico loro derivante dal Battesimo e dalla Confermazione (can. 225, § 1), scelti tra i cresimati della parrocchia che abbiano compiuto il 18° anno di età.

§4. Le elezioni sono regolate da apposite norme (art. 17 e appendice).

§5. I membri nominati dal parroco sono scelti tra le persone impegnate nell'apostolato, particolarmente rappresentative degli ambienti e dei ceti sociali della comunità parrocchiale.

Art. 5 - Numero dei consiglieri

Il numero complessivo dei componenti il CPP deve essere proporzionato al numero dei parrocchiani. Per esempio:

- fino a 1000 abitanti, non meno di 10 componenti
- oltre 1000 abitanti, non meno di 15 componenti.

Art. 6 - Approvazione e mandato

Spetta al Vescovo, su presentazione del Parroco, ratificare la nomina dei consiglieri e conferire loro il mandato.

Art. 7 - Organi del CPP

Organi del CPP sono il Consiglio, il Comitato di presidenza, il Presidente, il Segretario, le Commissioni.

Art. 8 – Il Consiglio

§1. Il Consiglio è costituito da tutti i membri di cui all'art. 4. È presieduto dal parroco e si prende cura (cf art. 3) di tutta la pastorale parrocchiale.

§2. In particolare sarà suo compito tracciare all'inizio di ogni anno, in conformità al progetto pastorale diocesano, un piano organico di tutte le attività pastorali, seguirne lungo l'anno lo svolgimento e verificarne, alla fine, i risultati, promuovere annualmente l'assemblea parrocchiale.

Art. 9 - Comitato di Presidenza

§1. Il comitato di presidenza è composto dal parroco-presidente, dai responsabili dei tre ambiti pastorali (cf art. 4 § 2, dal segretario. Tra i consiglieri del comitato viene scelto un vice presidente.

§2. Il comitato ha il compito di preparare l'ordine del giorno, convocare il Consiglio, coordinare il lavoro delle commissioni, curare l'attuazione delle decisioni consiliari, informare, come da regolamento, la comunità parrocchiale di tutte le attività consiliari, indire, a suo tempo, e gestire le nuove elezioni.

Art. 10 - Presidente

Presidente del CPP è il parroco (can. 536, § 1). Egli, che, sotto l'autorità del Vescovo e in comunione con il presbiterio diocesano, già presiede nella carità all'intera comunità parrocchiale, "riconosce e promuove il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa" (can. 529, § 2).

Art. 11 - Segretario

Viene scelto dal presidente in seno al Consiglio con il compito di curare il recapito degli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno presso i consiglieri; redigere in apposito registro - da conservare nell'archivio parrocchiale - i verbali delle riunioni, che sottoscrive con il presidente, annotando presenze e assenze. Invia copia del verbale di ogni riunione presso la Cancelleria della Curia. Cura che i documenti e i verbali del Consiglio siano portati a conoscenza della Comunità attraverso i modi stabiliti dal Comitato di presidenza.

Art. 12 - Commissioni

§1. All'interno del CPP vengano costituite le commissioni per la catechesi, la liturgia, la carità, la pastorale della famiglia, la pastorale giovanile e vocazionale, le missioni. Inoltre potranno essere costituite commissioni per la cura di speciali settori della pastorale, come ad esempio la pastorale del lavoro, per i problemi del territorio, per le feste religiose, il turismo, l'ecumenismo, le comunicazioni sociali...

§2. Ciascuna commissione sceglierà al proprio interno un presidente e potrà avvalersi, in singoli casi, anche di esperti esterni al CPP.

Art. 13 - Riunioni

§1. Su convocazione del comitato di presidenza (art. 9), il CPP si riunisce in seduta ordinaria all'inizio dell'anno pastorale, per la programmazione; alla fine dello stesso, per la verifica; mediamente ogni due mesi, per seguire l'andamento delle attività pastorali.

§2. Il CPP si riunisce in seduta straordinaria a giudizio del comitato di presidenza o su richiesta scritta di un terzo dei consiglieri.

§3. Entrambe le riunioni sono valide se ad esse partecipa la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 14 - Durata e cessazione

§1. Il CPP dura in carica cinque anni, a datare dal conferimento del mandato (art. 6), salvo cessazione anticipata.

§2. Un singolo consigliere cessa dall'incarico, oltre che per decesso o dimissioni, se non conserva più i requisiti ricordati all'art. 4, come pure se non partecipa, senza giustificazione, a tre sedute consecutive o a cinque sedute intervallate in un anno.

§3. L'intero consiglio decade per la cessazione del parroco o della maggioranza dei consiglieri.

Art. 15 - Sostituzioni

In caso di decesso, dimissioni o decadenza, un consigliere viene sostituito per la rimanente parte del triennio. Se è stato eletto viene sostituito dal primo dei non eletti, altrimenti dal parroco.

Art. 16 - Regolamento

Per meglio precisare alcune funzioni o particolari situazioni, ciascun CPP si darà un proprio regolamento, da sottoporre all'approvazione del Vescovo.

Art. 17 – Modalità per le elezioni

Per l'elezione dei membri di cui all'art. 4 § 3, si può scegliere una delle modalità indicate in appendice al presente statuto. I membri eletti, in ogni caso, non siano meno di tre.

Art. 18 - Modifiche

Qualsiasi modifica al presente statuto deve essere approvata dal Vescovo.

MODALITÀ DI ELEZIONE

A) Il voto espresso in famiglia

La commissione preparatoria recapita le schede ad ogni nucleo familiare. Il nucleo familiare esprime il proprio voto comunitariamente segnando sulla scheda un massimo di quattro nomi: una donna, un uomo, una giovane e un giovane (questi ultimi di età tra i 18-25 anni).

La scheda votata deve essere consegnata chiusa alla commissione, la quale può passare a ritirarla di casa in casa oppure farla recapitare in chiesa.

Risulteranno eletti le donne, gli uomini, le giovani e i giovani che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

L'elezione diverrà operativa solo dopo che gli eletti avranno per iscritto accettato l'elezione e gli impegni derivanti.

Nel caso che un eletto non accetti, è sostituito da chi lo segue per numero di voti.

Questo metodo sembra essere adatto soprattutto per le parrocchie piccole.

Per evitare i pericoli sopra esposti sarà in questo caso necessario preparare una prima lista di candidati che rispondono ai «criteri di scelta dei membri del consiglio». Tale lista potrebbe essere presentata dal parroco o dalla commissione preparatoria. In tal caso, prima delle elezioni definitive, i candidati dovranno sottoscrivere l'accettazione della possibile elezione con gli impegni derivanti.

Il voto di «famiglia» ha il vantaggio che le scelte siano discusse dalla più piccola comunità ecclesiale: la cellula familiare.

B) Voto espresso durante l'assemblea pastorale

La commissione preparatoria stabilisce le norme per la presentazione dei candidati. In un'assemblea preparatoria gli elettori presentano dei nomi perché siano inseriti nella lista dei candidati.

I candidati presentati, prima di essere messi in lista, dovranno dichiarare per iscritto di accettare l'eventuale elezione e gli impegni che ne derivano. La commissione suddivide i candidati in gruppi di età, ad esempio: dai 18-25, dai 26-45, dai 46 in su.

Gli elenchi così formati sono resi pubblici per un tempo congruo, e sono pure stampati sulla scheda elettorale.

Le elezioni avvengono durante la seduta pastorale conclusiva di altre preparatorie. Ogni elettore può votare solo un nome per gruppo. Risulteranno eletti, per ogni gruppo, i candidati che avranno totalizzato il maggior numero di voti.

Questo metodo sembra sufficiente laddove non si riesce, almeno per il momento, a sensibilizzare al problema del consiglio pastorale la gran parte della popolazione, mentre si sente il bisogno di non dilazionare oltre la costituzione del consiglio.

C) Voto espresso durante la celebrazione eucaristica festiva

L'elezione avviene in due tempi. In una prima festività a tutte le messe durante l'omelia si richiama ai fedeli, già precedentemente preparati, il significato del consiglio pastorale parrocchiale e s'invitano tutti i presenti a ritirare la scheda che viene data al termine della messa. Entro otto giorni la scheda dovrà essere riconsegnata nell'urna situata in chiesa, con indicati i nomi e gli indirizzi di non più di tre persone, procurando di garantire la più grande rappresentatività secondo i criteri prima illustrati.

La commissione preparatoria interpella tutte le persone che sono state presentate e, dopo aver ricevuto per iscritto la dichiarazione che accetteranno l'eventuale elezione e gli impegni derivanti, raccoglie tutti i nominativi in ordine alfabetico, dividendoli in gruppi di età, come nel metodo B.

Gli elenchi così formati vengono esposti e resi pubblici per un congruo tempo, e vengono pure stampati sulla scheda elettorale.

In una seconda giornata festiva, a distanza di tre settimane, a tutte le messe, subito dopo l'omelia, gli elettori, ricevuta la scheda, segnano con una crocetta non più di tre nomi complessivamente. La scheda chiusa viene presentata ai membri della commissione che passeranno a ritirarla per deporla nell'urna situata davanti all'altare.

Risulteranno eletti per ogni gruppo coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

Questo metodo sembra il più adatto per le parrocchie che hanno svolto una buona preparazione. Può essere usato in ogni tipo di parrocchia. Esprime meglio il significato ecclesiale dell'elezione. Costituisce ed esprime la volontà dell'assemblea pastorale così come è stata qui rappresentata.